

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

OGGETTO: Possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli art. 80 e 83, commi 1, lett. a), e 3, del D. Lgs. 50/2016

Il sottoscritto Sabino Fiorella nato a Barletta (BT) il 04/07/1975 residente in Valencia (E) Spagna AV. Corts Valencianes 26 - CAP 46015 codice fiscale FRLSBN75L04A669M in qualità di legale Rappresentante è Presidente del CdA nominato con atto del 09/10/2007 durata: fino alla revoca poteri: ai sensi di legge e di statuto della ditta Mediagraphic s.r.l. Unipersonale con sede a Barletta via Palmitessa n. 40 cap 76121 codice fiscale 05833480725 partita iva 05833480725 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- 1) Ai sensi dell'art. 80, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;



- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2) Ai sensi dell'art. 80, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- 3) ai sensi dell'art. 80, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- 4) ai sensi dell'art. 80, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, che l'impresa non si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 e, precisamente:
- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) di non aver un coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che possa comportare una distorsione della concorrenza;
- f) di non essere assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;



f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

DICHIARA

Per completezza di informazione si precisa che in data 16/07/2015 è stata inserita annotazione c/o il Casellario Informatico ANAC, che non comporta esclusione della partecipazione alle gare pubbliche, per avvenuta risoluzione contrattuale. In data 24.11.2016 è intervenuta sentenza n. 3155 del Tribunale di Verona con la quale si è preso atto del raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 occupando n. 13 dipendenti

l) di non esser stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;

5) l'inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs, n°165/2001, come introdotta dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n° 190/2012;

6) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di BARI per le seguenti attività:

- **Codice Ateco** 73.11.02 Conduzione di campagne pubblicitarie e altri servizi pubblicitari.
- **Codice Ateco** 70.22.09 altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa gestionale e pianificazione aziendale.

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- data di iscrizione 28/03/2002
- durata della ditta/data termine 31/12/2050
- forma giuridica Società a Responsabilità Limitata
- codice fiscale 05833480725 Partita IVA 05833480725
- codice attività: 73.11.02-70.22.09
- categoria:
piccola impresa;



7) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (sede di ANDRIA matricola n 0911561076), l'INAIL (sede di BARLETTA matricola n. 13379222/51) e di essere in regola con i relativi versamenti;

8) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 52 e 76 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50) relative al presente appalto, di eleggere domicilio in BARLETTA (BT) via PALMITESSA n. 40 cap 76121 fax 0883/570189 e-mail info@mediagraphic.it ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare il seguente indirizzo P.E.C. consulenza@pec.mediagraphic.it;

9) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: VIA DON LUIGI FILANNINO, 6 BARLETTA

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per completezza di informazione si precisa che in data 16/07/2015 è stata inserita annotazione c/o il casellario Informatico ANAC, che non comporta esclusione della partecipazione alle gare pubbliche, per avvenuta risoluzione contrattuale. In data 24.11.2016 è intervenuta sentenza n. 3155 del Tribunale di Verona con la quale si è preso atto del raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti

BARLETTA, lì 28/12/2020

FIRMA
Sabino Fiorella


MediaGraphic S.r.l.
Via Palmitessa, 40
76121 Barletta (BT)

